

ACCESSO DELL'EX MARITO, AI FINI DELLA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO, ALL' ESTRATTO CONTO PREVIDENZIALE CON GLI IMPORTI EROGATI MENSILMENTE E ALL'ESTRATTO CONTO PER REDDITI/PENSIONI DI CITTADINANZA EROGATI MENSILMENTE ALLA EX MOGLIE E AL DI LEI CONVIVENTE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Inps - Direzione Provinciale di

FATTO

..... è tenuto a versare un assegno all'ex moglie, in forza della sentenza di divorzio n. / dd. del Tribunale di

Atteso che la Sig.ra convive stabilmente dal con il Sig. ed intendendo intraprendere un procedimento giudiziario, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, il Sig., a mezzo dell'avv. ha formulato in data 7.10.2019 all'Inps richiesta formale di estrazione di copia della seguente documentazione:

- 1) estratto conto previdenziale con gli importi erogati mensilmente ai Sigg.ri e
- 2) estratto conto per redditi/pensioni di cittadinanza erogati mensilmente ai Sigg.ri e

A fondamento ha dedotto di aver diritto a chiedere la revisione della sentenza n. / del Tribunale di, volendo dimostrare che la Sig.ra ha conseguito l'autosufficienza economica in base a redditi propri o del convivente, Sig.

L'Inps di ha negato l'accesso con provvedimento del per motivi inerenti alla riservatezza, richiamando l'art. 16, comma 1, lett. d), del regolamento approvato dall'Istituto il 5.8.2011, di cui alla Determinazione Presidenziale n. 366/11, recante "regolamento per la disciplina del diritto di accesso a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni".

Avverso il provvedimento di rigetto, parte ricorrente ha adito la Commissione, affinché riesamini il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Inps, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adotti le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Inps, che ha evidenziato che il convivente dell'ex coniuge percepisce una pensione di invalidità, legata a minorazioni - congenite o acquisite - e pertanto la documentazione è idonea a rivelare uno stato di salute, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 196/2003.

DIRITTO

La Commissione rileva che il richiamo alla norma regolamentare, operato dall'Istituto, appare illegittimo, in quanto sebbene l'art. 16, comma 1, lett. d) escluda dall'accesso "*i documenti attinenti alla instaurazione ed allo svolgimento del rapporto contributivo Inps - datori di Lavoro ed al rapporto assicurativo individuale*" l'art. 20 del suddetto regolamento prescrive che "*è garantito l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza*

sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa dei propri interessi”.

Orbene, nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'istante, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Va segnalato che, sulla base di un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa, l'accesso va infatti garantito qualora sia strumentale e funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale.

Rispetto a tale elemento l'art. 24, comma 7, L. n. 241 del 1990 è chiarissimo nel non frapporre ostacolo alcuno alla pretesa all'accesso, con le previsioni di particolari modalità solo per i dati sensibili e giudiziari, non sussistenti nella fattispecie concreta.

Appaiono infatti prive di pregio le motivazioni dell'Istituto, che impropriamente richiama l'art. 60 del d.lgs. 196/03.

L'istanza, volta ad ottenere gli atti e provvedimenti emessi dall'Inps e recanti il riconoscimento di provvidenze economiche, con esclusione comunque di dati e informazioni riguardanti lo stato di salute, eventualmente da oscurare, non ha il diretto e specifico scopo finale di consentire la conoscenza dei dati relativi allo stato di salute dei soggetti cui si riferisce, costituendo la documentazione richiesta indice di valutazione delle sole condizioni economiche; condizioni rilevanti ai fini della quantificazione degli importi da corrispondere tramite l'assegno di mantenimento.

I dati oggetto della richiesta non possono neppure essere qualificati sensibili, come affermato dal Consiglio di Stato (CdS., 14/05/2014, n. 2472), secondo cui *“salvo che non si tratti di dati personali (dati c.d. sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convenzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16 comma 2, D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 135 (ora art. 60, D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso, quest'ultimo prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente”.*

Nel caso di specie prevale non la riservatezza invocata dall'INPS, ma il diritto di accesso, non ravvisandosi elementi ostativi a che vengano conosciuti dati afferenti alla sola sfera patrimoniale del proprio ex coniuge e dell'attuale convivente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 19 dicembre 2019)